

Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Centrale

Vista la legge 28/01/1994 n. 84 e le successive modifiche ed integrazioni;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. n. 55 del 15/03/2022, recante la nomina dell'Ing. Vincenzo Garofalo a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
Vista l'istanza acquisita al protocollo n. 2090-20/02/2024, integrata da ultimo con prot. n. 14828-24/07/2025, con la quale la Italiana Petroli S.p.a. ha chiesto il nuovo rilascio della concessione demaniale marittima, di cui già alla licenza n. 2018/0011/AN rep. n. 1266, con scadenza al 31/12/2023, situata nel Comune di Falconara Marittima;
Vista la precedente licenza d. m. n. 00-11/2018 del 13/04/2018, rep. 1266;
Vista la pubblicazione dell'istanza in data 18/11/2024 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.;
Considerato che nessuno ha presentato entro il termine previsto nell'avviso osservazioni inerenti la concessione di cui trattasi ovvero eventuali istanze concorrenti;
Visto il parere della Divisione Safety-Security del 19/11/2024;
Visto il parere della Capitaneria di Porto di Ancona prot. n. 86567-28/11/2024, acquisito al prot. n. 20081-28/11/2024;
Vista la Delibera n. 12 del 27/03/2025 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii.;
Visto il parere del Comando Provinciale dei VV.F. prot. n. 9158-30/04/2025, acquisito al prot. n. 8069-30/04/2025;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

alla **ITALIANA PETROLI S.P.A.**, di seguito denominata Concessionario, con sede legale in Roma (RM), Via Salaria n. 1322, **C.F. 00051570893**, in persona del legale rappresentante Sig. Chiarini Alberto Maria, C.F. CHRLRT63B08F205O, di occupare uno specchio acqueo di mq. 68.433,00 allo scopo di mantenere un impianto di prelievo e rilascio acqua di mare ad uso collegamento rete antincendio del sito di Raffineria situato nel Comune di Falconara Marittima

La presente concessione è assentita, per quanto di competenza di questa Autorità di sistema portuale, con decorrenza **dal 01/01/2024 al 31/12/2027**.

Sulla base della dichiarazione del Concessionario, il canone annuo 2025 è stato calcolato in € 287.024,42 (duecentoottantasettemilaventi quattro/42).

Il valore complessivo dell'atto che il Concessionario è tenuto a corrispondere per il periodo previsto è pari ad € 1.149.975,54 (unmilione centoquarantanove milanovecentosettantacinque/54), fatte salve le variazioni ISTAT o le eventuali variazioni di legge o di questa Autorità di sistema Portuale.

Avendo il Concessionario pagato il canone di € 575.926,70 (cinquecentosettantacinquemilanovecentoventisei/70) relativo al periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2025.

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N. il Concessionario ha presentato idonea cauzione, mediante polizza fideiussoria n. 5330.02.27.2799911920 emessa dalla società SACE S.p.A. per un importo di € 600.000,00. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N., l'Autorità di Sistema portuale ha facoltà di incamerare a suo insindacabile giudizio e senza ulteriori formalità, l'intero deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal Concessionario nelle forme previste a garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui alla presente licenza di concessione, restando il Concessionario tenuto a reintegrarlo.

Il Concessionario ha presentato dichiarazione di polizza assicurativa n. 380217651 emessa dalla società Generali Italia

S.p.a., quale copertura assicurativa RCT e RCO con massimale unico di € 5.000.000,00, con riconoscimento nella qualifica di terzo a questa Autorità di Sistema Portuale.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

1. Il Concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare, come in effetti le accetta.
2. Per gli eventuali anni successivi al primo, il canone dovrà essere pagato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della determina relativa all'anno di cui trattasi. Ferma restando la facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale di dichiarare la decadenza del concessionario per morosità, nonché il diritto di incamerare la cauzione sopra richiamata, il ritardato pagamento del canone produrrà interessi moratori.
3. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
4. Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
5. In caso di mancata presentazione dell'istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della data di scadenza della concessione, il concessionario sarà considerato rinunciatario alla concessione che scadrà ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.. Pertanto, qualora l'occupazione permanga dopo la scadenza della concessione, il concessionario sarà considerato occupante abusivo di area demaniale marittima, soggetto a pagamento delle indennità per abusiva occupazione, e sotto tale profilo è sottoposto a norma di legge.
6. Entro il giorno della scadenza della presente concessione il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando le opere e i manufatti impiantati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno nei 180 giorni antecedenti, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
7. L'Autorità di Sistema Portuale ha sempre facoltà di revocare, in tutto od in parte, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, e in particolare secondo il disposto dell'art. 42 C.d.N., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione.
8. La decadenza può essere pronunciata nei casi previsti dall'art. 47 del C.d.N., previa comunicazione di apertura di procedimento di decadenza.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, lettera b) del C.d.N. il periodo fissato per il non uso continuato della concessione è pari ad un massimo di 6 mesi, se non sorretto da giustificato motivo.
10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, lettera d) del C.d.N. il numero di rate annuali il cui omesso pagamento comporta la decadenza è fissato in una annualità.
11. In caso di cessazione della concessione, inclusa la revoca della concessione e la dichiarazione di decadenza, il Concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata e riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale, notificata all'interessato in via amministrativa.
12. Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del Concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi dalle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del C.d.N., oppure rivalendosi - ove lo preferisca - sulle somme che potranno ricavarci dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità di Sistema Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del Concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Autorità potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del C.d.N.
13. Il Concessionario è direttamente responsabile verso l'Autorità di sistema portuale dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi assunti nei confronti della stessa e verso terzi di ogni eventuale danno, nocumento o pregiudizio, cagionato a persone, mezzi, cose, opere, proprietà in conseguenza dell'esercizio delle attività che costituiscono lo scopo della presente concessione.
14. Il Concessionario non può:
 - eccedere i limiti assegnatigli nell'uso e/o nell'occupazione delle aree demaniali oggetto di concessione, o

variare tali limiti;

- erigere opere non consentite, o variare quelle ammesse;
 - cedere ad altri, in tutto o in parte, quanto forma oggetto della concessione né destinarlo ad altro uso;
 - compiere atti o fatti, anche omissivi, tali da costituire o provocare il rischio di costituzione di servitù sulle aree concesse da parte dei proprietari delle aree attigue;
 - recare intralcio agli usi delle aree concesse ed alla pubblica circolazione su di esse, ove prevista.
15. Il Concessionario è tenuto a lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N. Tale accesso può in particolare avvenire senza alcun obbligo di preavviso.
 16. La presente licenza, che regolarizza esclusivamente l'occupazione demaniale marittima, è inoltre subordinata, oltre che alle discipline Doganali e di Pubblica Sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:
 17. Il Concessionario non può iniziare lavori eventualmente autorizzati se prima non ottiene, ove necessario, le autorizzazioni, licenze, nulla osta di competenza di altre Amministrazioni Pubbliche;
 18. Il Concessionario ha l'obbligo di ottenere, ove necessario, le autorizzazioni, licenze, nulla osta di altre Amministrazioni Pubbliche e di rispettare tutte le leggi e disposizioni per l'esercizio della medesima.
 19. Eventuali manufatti ed installazioni asservite all'attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss.mm.ii., recate nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
 20. Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il concessionario che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
 21. Il Concessionario dovrà verificare e procedere all'accatastamento dei beni in concessione, rispettare le procedure previste dal SID e di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
 22. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., evitando ogni forma di inquinamento.
 23. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia antincendio di cui al D.P.R. 151/2011 e s.m.i..
 24. Il concessionario dovrà operare in conformità alle vigenti norme legislative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare si richiamano il D.lgs. 272/99 e s.m.i. nonché il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 25. Al Concessionario incombe l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, della pulizia e del decoro delle opere, dei manufatti e degli impianti eretti sulle aree concesse nonché della loro messa a norma. In particolare, costituisce specifico impegno del Concessionario, a pena di decadenza, eseguire tutti gli interventi di manutenzione necessari ad eliminare i fattori di rischio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia ambientale, compreso la rimozione di sostanze amiantose. Lo stato manutentivo di quanto oggetto della presente concessione demaniale potrà essere dall'Autorità di Sistema Portuale verificato e valutato in qualsiasi momento della durata della concessione. In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Autorità di Sistema Portuale concedente, fatto salvo il disposto dell'art. 47 del C.d.N., vi provvederà d'ufficio, a spese del Concessionario dopo che l'Amministrazione avrà emesso opportuna diffida fissando in essa il termine ed i lavori da eseguire, rivalendosi sulla cauzione di cui al punto precedente, ferma restando la responsabilità del Concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.
 26. Il Concessionario deve adottare ogni provvedimento necessario, o anche solo opportuno, ad evitare danni e infortuni a persone, opere e cose, al fine di garantire ed assicurare la massima sicurezza sul luogo di lavoro, attenendosi, inoltre, a tutta la normativa di settore, relativa alla prevenzione degli infortuni ed in materia previdenziale, assistenziale e contributiva.
 27. L'Autorità di Sistema Portuale non assume nessuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa, in caso di distruzione totale o parziale di quelle costruite sul demanio marittimo per effetto di erosioni od altre

cause degradanti.


28. Il Concessionario manleva in maniera assoluta lo Stato e l'Autorità di Sistema Portuale da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse ad esso derivare dall'uso della presente concessione.
29. Il Concessionario si impegna a pagare tutte le spese inerenti la presente licenza, ivi comprese quelle relative ad eventuali utenze varie, raccolta rifiuti e, più in generale, ogni altra spesa di amministrazione e gestione dei beni assentiti, nonché a pagare gli oneri fiscali connessi alla presente licenza, ed eventuali tributi che colpiscono già al presente o possano colpire in futuro i beni oggetto di concessione.
30. Il Concessionario si impegna altresì a fornire tutte le ulteriori informazioni inerenti la concessione che l'Autorità di Sistema Portuale riterrà di chiedere.
31. Il Concessionario dovrà apporre idonea cartellonistica (targa) contenente il numero della concessione e il contatto di un responsabile che in caso di incendio o di eventuale altra emergenza in ambito portuale si renda disponibile al fine di collaborare con il personale intervenuto per fronteggiare l'emergenza stessa.
32. Il Concessionario dichiara di eleggere domicilio digitale all'indirizzo pec: italianapetroli@pec.gruppoapi.com impegnandosi a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale, per i conseguenti adempimenti di competenza, eventuali variazioni dello stesso, nonché ogni modifica e variazione della compagine societaria che possa verificarsi durante il periodo di validità della presente concessione.
33. Il Concessionario è consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 UE, del trattamento ed utilizzo, anche attraverso strumenti informatici e telematici, di tutti i dati conferiti e riportati nella presente e negli atti istruttori del procedimento, per le finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo cui essi sono destinati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari. Il Concessionario potrà esercitare i propri diritti in merito al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 15 e 22 del Regolamento 2016/679 UE.
34. Le imposte di registro ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n° 131 e di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 inerenti e conseguenti il presente atto sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.
35. Vista la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. della B.D.N.A. prot. PR_RMUTG_Ingresso_0144220_02042025, atteso il decorso del relativo termine, ai sensi dell'art. 92 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., la presente concessione viene sopposta alla condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina, ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta.
36. La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Ancona, 10/09/2025

IL CONCESSIONARIO
per Italiana Petroli S.p.A.
Chiarini Alberto Maria
Firmato digitalmente

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente



DATI CARATTERISTICI DELLA ROTTA
CONDOTTA DI PRESA N.1 (APPRODO COSTIERO)

PUNTI	COORDINATE	DISTANZE	ANGOLI	RAGGI
EST	NORD	PARZIALI	CUMULATE	
1	369345.529	4833556.149	0.000	
2	369345.140	4833556.379	1.000	36°10'28.114"
3	369345.604	4833557.500	3.491	56°10'28.114"
4	369346.285	4833578.318	11.093	56°10'28.114"
5	369347.126	4833579.941	15.699	36°10'28.114"
6	369347.627	4833591.209	17.45	36°10'28.114"
7	369347.658	4833593.815	4.700	47°10'28.114"
L.T.E.	369347.658	4833593.815		

DATI CARATTERISTICI DELLA ROTTA
CONDOTTA DI PRESA N.1 (TRATTO OFFSHORE)

PUNTI	COORDINATE	DISTANZE	ANGOLI	RAGGI
EST	NORD	PARZIALI	CUMULATE	
1	369345.529	4833556.149	0.000	
2	369345.140	4833556.379	1.000	46°10'28.114"
3	369345.604	4833557.500	3.491	56°10'28.114"
4	369346.285	4833578.318	11.093	56°10'28.114"
5	369347.126	4833579.941	15.699	36°10'28.114"
6	369347.627	4833591.209	17.45	36°10'28.114"
7	369347.658	4833593.815	4.700	47°10'28.114"
L.T.E.	369347.658	4833593.815		

DATI CARATTERISTICI DELLA ROTTA
CONDOTTA DI PRESA N.2 (APPRODO COSTIERO)

PUNTI	COORDINATE	DISTANZE	ANGOLI	RAGGI
EST	NORD	PARZIALI	CUMULATE	
1	369345.529	4833556.149	0.000	
2	369345.140	4833556.379	1.000	36°10'28.114"
3	369345.604	4833557.500	3.491	56°10'28.114"
4	369346.285	4833578.318	11.093	56°10'28.114"
5	369347.126	4833579.941	15.699	36°10'28.114"
6	369347.627	4833591.209	17.45	36°10'28.114"
7	369347.658	4833593.815	4.700	47°10'28.114"
L.T.E.	369347.658	4833593.815		

DATI CARATTERISTICI DELLA ROTTA
CONDOTTA DI PRESA N.2 (TRATTO OFFSHORE)

PUNTI	COORDINATE	DISTANZE	ANGOLI	RAGGI
EST	NORD	PARZIALI	CUMULATE	
1	369345.529	4833556.149	0.000	
2	369345.140	4833556.379	1.000	36°10'28.114"
3	369345.604	4833557.500	3.491	56°10'28.114"
4	369346.285	4833578.318	11.093	56°10'28.114"
5	369347.126	4833579.941	15.699	36°10'28.114"
6	369347.627	4833591.209	17.45	36°10'28.114"
7	369347.658	4833593.815	4.700	47°10'28.114"
L.T.E.	369347.658	4833593.815		

DATI CARATTERISTICI DELLA ROTTA
CONDOTTA DI SCARICO (APPRODO COSTIERO)

PUNTI	COORDINATE	DISTANZE	ANGOLI	RAGGI
EST	NORD	PARZIALI	CUMULATE	
1	369345.529	4833556.149	0.000	
2	369345.140	4833556.379	1.000	36°10'28.114"
3	369345.604	4833557.500	3.491	56°10'28.114"
4	369346.285	4833578.318	11.093	56°10'28.114"
5	369347.126	4833579.941	15.699	36°10'28.114"
6	369347.627	4833591.209	17.45	36°10'28.114"
7	369347.658	4833593.815	4.700	47°10'28.114"
L.T.E.	369347.658	4833593.815		

DATI CARATTERISTICI DELLA ROTTA
CONDOTTA DI SCARICO (TRATTO OFFSHORE)

PUNTI	COORDINATE	DISTANZE	ANGOLI	RAGGI
EST	NORD	PARZIALI	CUMULATE	
1	369345.529	4833556.149	0.000	
2	369345.140	4833556.379	1.000	36°10'28.114"
3	369345.604	4833557.500	3.491	56°10'28.114"
4	369346.285	4833578.318	11.093	56°10'28.114"
5	369347.126	4833579.941	15.699	36°10'28.114"
6	369347.627	4833591.209	17.45	36°10'28.114"
7	369347.658	4833593.815	4.700	47°10'28.114"
L.T.E.	369347.658	4833593.815		

GENERAL NOTES - NOTE GENERALI

- 1) LE ROTTE SONO ESPRESSE IN METRI E SI RIFERISCONO AL LIVELLO MEDIO MARE.
- 2) LE COORDINATE PIANE E GEOGRAFICHE SI RIFERISCONO AL SISTEMA U.T.M. 33 - M.C. 15 - M.C. 15 - ZONA 53 - M.C. 15 - M.C. 15.
- 3) MONOCORONA STAZIONI:
 - A - CHIODI POSTO IN VICINANZA DELLO SPICCOLO LATO NORD DEL CASOTTO SULLA COSTA SULLA STRADA LITTO-RANEA
 - B - CIPPO IN CEMENTO POSTO LUNGO LA STRADA LITTO-RANEA

apienergia
INTEGRATED GASIFICATION AND COMBINED CYCLE PROJECT

TEMPORARY ASSOCIATION OF COMPANIES:
 ABB SAE SAREMI MILAN ITALY
 ABB LUMAS GLOBAL WIESBADEN GERMANY
 ABB POWER GENERATION BADEN SWITZERLAND

ABB
ABB SAREMI SA

CIRCULATING WATER SYSTEM
INTAKE AND DISCHARGE - PROHIBITED AREAS

DATE: 05/09/07
SCALE: 1:2000

DESCRIZIONE E SUPERFICIE DELLE AREE DI OCCUPAZIONE

DESCRIZIONE	AREA (mq)
AREA DI OCCUPAZIONE DEFINITIVA CON MANIFATTI FLUORISCENTI OLIVE 2.7m DAL FONDALE MARINO	4020 ± 1087
AREA DI OCCUPAZIONE DEFINITIVA CON MANIFATTI FLUORISCENTI MERO DI 2.7m DAL FONDALE MARINO	2210 ± 5533
AREA DI OCCUPAZIONE DEFINITIVA CON MANIFATTI COMPLETAMENTE INTERATTI	17825 ± 10528

COORDINATE VERTICI AREE DI OCCUPAZIONE

VERTICE	COORDINATE PIANE	COORDINATE GEOGRAFICHE
	EST	LONGITUDINE
1	370200.55	13° 23' 19.192"
2	370200.55	13° 23' 18.432"
3	369771.88	13° 23' 07.156"
4	369771.88	13° 23' 07.902"
5	369800.22	13° 23' 08.454"
6	369755.46	13° 23' 07.842"
7	369662.23	13° 23' 02.382"
8	369662.23	13° 23' 49.596"
9	369364.72	13° 23' 49.596"

COORDINATE STAZIONI DI RIFERIMENTO

STAZIONE	SISTEMA U.T.M. - ED 50	SISTEMA LOCALE
	EST	X(m)
A	369924.910	655.606
B	370484.730	675.437
C	369442.380	196.890

Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Centrale

Vista la legge 28/01/1994 n. 84 e le successive modifiche ed integrazioni;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. n. 55 del 15/03/2022, recante la nomina dell'Ing. Vincenzo Garofalo a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
Vista l'istanza acquisita al protocollo n. 2090-20/02/2024, integrata da ultimo con prot. n. 14828-24/07/2025, con la quale la Italiana Petroli S.p.a. ha chiesto il nuovo rilascio della concessione demaniale marittima, di cui già alla licenza n. 2018/0011/AN rep. n. 1266, con scadenza al 31/12/2023, situata nel Comune di Falconara Marittima;
Vista la precedente licenza d. m. n. 00-11/2018 del 13/04/2018, rep. 1266;
Vista la pubblicazione dell'istanza in data 18/11/2024 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.;
Considerato che nessuno ha presentato entro il termine previsto nell'avviso osservazioni inerenti la concessione di cui trattasi ovvero eventuali istanze concorrenti;
Visto il parere della Divisione Safety-Security del 19/11/2024;
Visto il parere della Capitaneria di Porto di Ancona prot. n. 86567-28/11/2024, acquisito al prot. n. 20081-28/11/2024;
Vista la Delibera n. 12 del 27/03/2025 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii.;
Visto il parere del Comando Provinciale dei VV.F. prot. n. 9158-30/04/2025, acquisito al prot. n. 8069-30/04/2025;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

alla **ITALIANA PETROLI S.P.A.**, di seguito denominata Concessionario, con sede legale in Roma (RM), Via Salaria n. 1322, **C.F. 00051570893**, in persona del legale rappresentante Sig. Chiarini Alberto Maria, **C.F. CHRLRT63B08F205O**, di occupare uno specchio acqueo di mq. 68.433,00 allo scopo di mantenere un impianto di prelievo e rilascio acqua di mare ad uso collegamento rete antincendio del sito di Raffineria situato nel Comune di Falconara Marittima

La presente concessione è assentita, per quanto di competenza di questa Autorità di sistema portuale, con decorrenza **dal 01/01/2024 al 31/12/2027**.

Sulla base della dichiarazione del Concessionario, il canone annuo 2025 è stato calcolato in € 287.024,42 (duecentoottantasettemilaventi quattro/42).

Il valore complessivo dell'atto che il Concessionario è tenuto a corrispondere per il periodo previsto è pari ad € 1.149.975,54 (unmilionequarantanove milanovecentosettantacinque/54), fatte salve le variazioni ISTAT o le eventuali variazioni di legge o di questa Autorità di sistema Portuale.

Avendo il Concessionario pagato il canone di € 575.926,70 (cinquecentosettantacinquemilanovecentoventisei/70) relativo al periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2025.

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N. il Concessionario ha presentato idonea cauzione, mediante polizza fideiussoria n. 5330.02.27.2799911920 emessa dalla società SACE S.p.A. per un importo di € 600.000,00. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N., l'Autorità di Sistema portuale ha facoltà di incamerare a suo insindacabile giudizio e senza ulteriori formalità, l'intero deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal Concessionario nelle forme previste a garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui alla presente licenza di concessione, restando il Concessionario tenuto a reintegrarlo.

Il Concessionario ha presentato dichiarazione di polizza assicurativa n. 380217651 emessa dalla società Generali Italia

S.p.a., quale copertura assicurativa RCT e RCO con massimale unico di € 5.000.000,00, con riconoscimento nella qualifica di terzo a questa Autorità di Sistema Portuale.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

1. Il Concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare, come in effetti le accetta.
2. Per gli eventuali anni successivi al primo, il canone dovrà essere pagato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della determina relativa all'anno di cui trattasi. Ferma restando la facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale di dichiarare la decadenza del concessionario per morosità, nonché il diritto di incamerare la cauzione sopra richiamata, il ritardato pagamento del canone produrrà interessi moratori.
3. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
4. Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
5. In caso di mancata presentazione dell'istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della data di scadenza della concessione, il concessionario sarà considerato rinunciatario alla concessione che scadrà ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.. Pertanto, qualora l'occupazione permanga dopo la scadenza della concessione, il concessionario sarà considerato occupante abusivo di area demaniale marittima, soggetto a pagamento delle indennità per abusiva occupazione, e sotto tale profilo è sottoposto a norma di legge.
6. Entro il giorno della scadenza della presente concessione il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando le opere e i manufatti impiantati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno nei 180 giorni antecedenti, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
7. L'Autorità di Sistema Portuale ha sempre facoltà di revocare, in tutto od in parte, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, e in particolare secondo il disposto dell'art. 42 C.d.N., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione.
8. La decadenza può essere pronunciata nei casi previsti dall'art. 47 del C.d.N., previa comunicazione di apertura di procedimento di decadenza.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, lettera b) del C.d.N. il periodo fissato per il non uso continuato della concessione è pari ad un massimo di 6 mesi, se non sorretto da giustificato motivo.
10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, lettera d) del C.d.N. il numero di rate annuali il cui omesso pagamento comporta la decadenza è fissato in una annualità.
11. In caso di cessazione della concessione, inclusa la revoca della concessione e la dichiarazione di decadenza, il Concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata e riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale, notificata all'interessato in via amministrativa.
12. Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del Concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi dalle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del C.d.N., oppure rivalendosi - ove lo preferisca - sulle somme che potranno ricavarci dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità di Sistema Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del Concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Autorità potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del C.d.N.
13. Il Concessionario è direttamente responsabile verso l'Autorità di sistema portuale dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi assunti nei confronti della stessa e verso terzi di ogni eventuale danno, nocumento o pregiudizio, cagionato a persone, mezzi, cose, opere, proprietà in conseguenza dell'esercizio delle attività che costituiscono lo scopo della presente concessione.
14. Il Concessionario non può:
 - eccedere i limiti assegnatigli nell'uso e/o nell'occupazione delle aree demaniali oggetto di concessione, o

variare tali limiti;

- erigere opere non consentite, o variare quelle ammesse;
 - cedere ad altri, in tutto o in parte, quanto forma oggetto della concessione né destinarlo ad altro uso;
 - compiere atti o fatti, anche omissivi, tali da costituire o provocare il rischio di costituzione di servitù sulle aree concesse da parte dei proprietari delle aree attigue;
 - recare intralcio agli usi delle aree concesse ed alla pubblica circolazione su di esse, ove prevista.
15. Il Concessionario è tenuto a lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N. Tale accesso può in particolare avvenire senza alcun obbligo di preavviso.
 16. La presente licenza, che regolarizza esclusivamente l'occupazione demaniale marittima, è inoltre subordinata, oltre che alle discipline Doganali e di Pubblica Sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:
 17. Il Concessionario non può iniziare lavori eventualmente autorizzati se prima non ottiene, ove necessario, le autorizzazioni, licenze, nulla osta di competenza di altre Amministrazioni Pubbliche;
 18. Il Concessionario ha l'obbligo di ottenere, ove necessario, le autorizzazioni, licenze, nulla osta di altre Amministrazioni Pubbliche e di rispettare tutte le leggi e disposizioni per l'esercizio della medesima.
 19. Eventuali manufatti ed installazioni asservite all'attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss.mm.ii., recate nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
 20. Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il concessionario che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
 21. Il Concessionario dovrà verificare e procedere all'accatastamento dei beni in concessione, rispettare le procedure previste dal SID e di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
 22. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., evitando ogni forma di inquinamento.
 23. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia antincendio di cui al D.P.R. 151/2011 e s.m.i..
 24. Il concessionario dovrà operare in conformità alle vigenti norme legislative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare si richiamano il D.lgs. 272/99 e s.m.i. nonché il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 25. Al Concessionario incombe l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, della pulizia e del decoro delle opere, dei manufatti e degli impianti eretti sulle aree concesse nonché della loro messa a norma. In particolare, costituisce specifico impegno del Concessionario, a pena di decadenza, eseguire tutti gli interventi di manutenzione necessari ad eliminare i fattori di rischio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia ambientale, compreso la rimozione di sostanze amiantose. Lo stato manutentivo di quanto oggetto della presente concessione demaniale potrà essere dall'Autorità di Sistema Portuale verificato e valutato in qualsiasi momento della durata della concessione. In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Autorità di Sistema Portuale concedente, fatto salvo il disposto dell'art. 47 del C.d.N., vi provvederà d'ufficio, a spese del Concessionario dopo che l'Amministrazione avrà emesso opportuna diffida fissando in essa il termine ed i lavori da eseguire, rivalendosi sulla cauzione di cui al punto precedente, ferma restando la responsabilità del Concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.
 26. Il Concessionario deve adottare ogni provvedimento necessario, o anche solo opportuno, ad evitare danni e infortuni a persone, opere e cose, al fine di garantire ed assicurare la massima sicurezza sul luogo di lavoro, attenendosi, inoltre, a tutta la normativa di settore, relativa alla prevenzione degli infortuni ed in materia previdenziale, assistenziale e contributiva.
 27. L'Autorità di Sistema Portuale non assume nessuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa, in caso di distruzione totale o parziale di quelle costruite sul demanio marittimo per effetto di erosioni od altre

cause degradanti.

28. Il Concessionario manleva in maniera assoluta lo Stato e l'Autorità di Sistema Portuale da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse ad esso derivare dall'uso della presente concessione.
29. Il Concessionario si impegna a pagare tutte le spese inerenti la presente licenza, ivi comprese quelle relative ad eventuali utenze varie, raccolta rifiuti e, più in generale, ogni altra spesa di amministrazione e gestione dei beni assentiti, nonché a pagare gli oneri fiscali connessi alla presente licenza, ed eventuali tributi che colpiscono già al presente o possano colpire in futuro i beni oggetto di concessione.
30. Il Concessionario si impegna altresì a fornire tutte le ulteriori informazioni inerenti la concessione che l'Autorità di Sistema Portuale riterrà di chiedere.
31. Il Concessionario dovrà apporre idonea cartellonistica (targa) contenente il numero della concessione e il contatto di un responsabile che in caso di incendio o di eventuale altra emergenza in ambito portuale si renda disponibile al fine di collaborare con il personale intervenuto per fronteggiare l'emergenza stessa.
32. Il Concessionario dichiara di eleggere domicilio digitale all'indirizzo pec: italianapetroli@pec.gruppoapi.com impegnandosi a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale, per i conseguenti adempimenti di competenza, eventuali variazioni dello stesso, nonché ogni modifica e variazione della compagine societaria che possa verificarsi durante il periodo di validità della presente concessione.
33. Il Concessionario è consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 UE, del trattamento ed utilizzo, anche attraverso strumenti informatici e telematici, di tutti i dati conferiti e riportati nella presente e negli atti istruttori del procedimento, per le finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo cui essi sono destinati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari. Il Concessionario potrà esercitare i propri diritti in merito al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 15 e 22 del Regolamento 2016/679 UE.
34. Le imposte di registro ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n° 131 e di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 inerenti e conseguenti il presente atto sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.
35. Vista la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. della B.D.N.A. prot. PR_RMUTG_Ingresso_0144220_02042025, atteso il decorso del relativo termine, ai sensi dell'art. 92 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., la presente concessione viene sopposta alla condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina, ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta.
36. La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Ancona, 10/09/2025

IL CONCESSIONARIO
per Italiana Petroli S.p.A.
Chiarini Alberto Maria
Firmato digitalmente

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

POLIZZA FIDEIUSSORIA

AGENZIA / POLIZZA APPENDICI ALLEGATE N.
 5330.02.27.2799911920

EMESSAA 15/07/2025

(Da citare come riferimento)

CODICE FISCALE 00051570893

CONTRAENTE ITALIANA PETROLI S.P.A.
 domiciliato in VIA SALARIA 1322
 comune di ROMA RM CAP 00138

ENTE GARANTITO AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
 domiciliato in MOLO S. MARIA
 comune ANCONA AN

ESTREMI ED OGGETTO DEL CONTRATTO:

VEDASI APPENDICE ALLEGATA

GARANZIA PER:

VEDASI APPENDICE ALLEGATA

DURATA PREVISTA: giorni 899 dal 15/07/2025 al 31/12/2027

La Società **SACE BT S.p.A.** (in seguito denominata Società) domiciliata in Roma, Piazza Poli 42, in base alla richiesta del Contraente, con la presente polizza di Assicurazione ed alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, si costituisce fideiussore a favore dell'Ente Garantito, nell'interesse del Contraente, sino a concorrenza della somma massima assicurata.

di € 600.000,00
 (euro SEICENTOMILA/00)

per il risarcimento dei danni diretti che derivassero all'Ente Garantito dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri specificatamente indicati nella causale, assunti dal Contraente in dipendenza del contratto sopraindicato.

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è quella sopra prevista, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come da art. 2 delle C.G.A.

La presente garanzia è assunta dalla Società contro il pagamento dell'importo totale del premio, accessori e relative tasse come sotto specificato

Ammontare della garanzia € 600.000,00

Tasso di premio imponibile annuo PC

**RATA INIZIALE
 DI PREMIO**

€ 10.666,67	€ 2.666,67	€ 106,67	€ 1.679,99	€ 15.120,00
PREMIO NETTO	ACCESSORI	AUTENTICA	TASSE	TOTALE


**PROROGA
 ANNUALE**

€ 3.555,56	€ 888,89	€ 555,55	€ 5.000,00
PREMIO NETTO	ACCESSORI	TASSE	TOTALE



SACE BT S.p.A.
 Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
 tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 697697725
 Indirizzo PEC: sacebt@cert.sacebt.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
 Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
 Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)





CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - Delimitazione del rischio. - Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza la Società, fino alla concorrenza della somma massima assicurata, si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente, per le somme che questi fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito in relazione ad inadempienze verificatesi dopo la stipulazione ed il perfezionamento della polizza ed entro i limiti di durata della polizza stessa. Non sono comprese nell'assicurazione, salvo espressa deroga nelle condizioni particolari, le penalità, i lucri mancanti, gli interessi moratori, i danni indiretti e più in generale, tutte le obbligazioni che non siano direttamente inerenti all'esecuzione del contratto o dell'obbligazione garantita. Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dal Contraente nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare, a titolo di indennizzo per il complesso delle inadempienze stesse, una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2. - Calcolo del premio - Durata - Liberazione della garanzia- Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di maggior durata e comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti di seguito indicati, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito.

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- A) L'originale della polizza restituitogli dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo;
- B) Una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Nel caso di polizza prodotta in formato digitale, il Contraente sarà liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio esclusivamente in presenza di dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito.

Art. 3. - Pagamento del risarcimento. - Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 C.C., comma 2, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 4. - Diritto di surrogazione. - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza, la Società resta surrogata all'Ente Garantito in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda, l'Ente Garantito è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 5 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta della Società tutte le somme da questa versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 6 - Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte dell'Ente Garantito nella presente polizza o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;





- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con la Società;
- e) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi di polizza. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'Ente Garantito, sia per effettuare il pagamento della somma garantita a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della garanzia, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi legali su detto importo dalla data di versamento a quella dell'avvenuta restituzione.

Art. 7.- Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8. Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente.- Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa o tramite PEC inviate all'indirizzo indicato nel frontespizio. Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza ovvero quello dove ha sede il Contraente.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza - La Società potrà comunicare le informazioni relative all'operazione:

- a) alle proprie società controllate, controllanti e collegate;
- b) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo;
- c) a soggetti fornitori di risk enhancement o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) che abbiano assunto nei confronti della Società un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);
- d) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi della Polizza;
- e) con il consenso del Contraente che non potrà essere irragionevolmente negato.

IL CONTRAENTE

L' ENTE GARANTITO

SACE BT S.p.A.

Polizza firmata da CARLOS SARAVIA



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 697697725
Indirizzo PEC: "sacebt@cert.sacebt.it"

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)



POLIZZA	APPENDICE N.	RAMO	AGENZIA / BROKER
5330.02.27.2799911920		CAUZIONI	AON S.P.A.

CONTRAENTE ITALIANA PETROLI S.P.A.
Codice fiscale 00051570893

domiciliato in VIA SALARIA 1322
comune di ROMA RM CAP 00138

ENTE GARANTITO AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

domiciliato in MOLO S. MARIA
comune ANCONA

CON LA PRESENTE APPENDICE CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA SOPRAINDICATA SI PRECISA QUANTO SEGUE:

La presente polizza sostituisce la precedente garanzia n. 5330.01.27.27003656 emessa da Sace BT SpA in data 06/06/2002 che dovrà intendersi, pertanto, cessata ad ogni effetto e priva di ogni efficacia, anche senza la sua materiale restituzione.

Polizza Fideiussoria n. 5330.02.27.2799911920

La garanzia è prestata a favore della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Molo Santa Maria, Ancona:

- a fronte del pagamento del canone, eventuali penali e interessi di mora, e dell'adempimento agli obblighi assunti dalla Ditta ITALIANA PETROLI S.P.A. in dipendenza della concessione dei seguenti beni demaniali relativi alla nuova concessione ex art. 36 Cod. Nav. del già titolare d.m. n. reg. 00-11/2018 rep. 1266 del 13/04/2018 e subingresso n. 00-1/2024 rep. 2144 del 05/03/2024 per utilizzo di uno specchio acqueo di mq. 68.433,00 antistante la Raffineria Api situata nel Comune di Falconara Marittima allo scopo di mantenere un impianto di prelievo e rilascio acque di mare ad uso collegamento rete antincendio del sito raffineria - durata 4 anni fino al 31/12/2027.

- a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato.

Importo della garanzia: € 600.000,00 (euro SEICENTOMILA/00)

Condizioni particolari che, in aggiunta o in deroga alle "condizioni generali", devono essere esplicitamente accettate e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti:

- 1) La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante dalla Ditta ITALIANA PETROLI S.P.A. dalla concessione di cui sopra.
- 2) La presente polizza ha validità pari a quella della concessione e, pertanto, fino al 31/12/2027, e si intende tacitamente prorogata di anno in anno.
- 3) Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio, non è opponibile all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ai fini della validità della garanzia.
- 4) La Compagnia Assicuratrice assume impegno irrevocabile all'immediato pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Autorità stessa.
- 5) La Compagnia Assicuratrice rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione nei confronti del soggetto garantito.
- 6) La Compagnia Assicuratrice rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile, nonché all'eccezione di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c.
- 7) La garanzia resta comunque valida sino a dichiarazione scritta di svincolo da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Si precisa che la presente polizza ha validità fino al 31/12/2027.

In mancanza di disdetta da una delle Parti mediante lettera raccomandata A.R. oppure mediante Pec inviata all'altra ed all'Ente Garantito almeno 90 giorni prima della scadenza, essa è tacitamente rinnovata per un ulteriore anno e così successivamente.



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 697697725
Indirizzo PEC: sacebt@cert.sacebt.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

Con la firma della presente, l'Assicurato dichiara e la Società Assicuratrice prende atto che, alla data del rilascio della presente garanzia, non esistono controversie in corso fra Assicurato e Contraente.

FERMO IL RESTO

EMESSA IL 15/07/2025

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

SACE BT S.p.A.

Polizza firmata da CARLOS SARAVIA



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 697697725
Indirizzo PEC: sacebt@cert.sacebt.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)



Pagina lasciata intenzionalmente bianca



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 69769725
indirizzo PEC: sacebt@cert.sacebt.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

Spett.le
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Oggetto: Sottoscrizione digitale polizza 5330.02.27.2799911920

La polizza a margine, emessa per conto di ITALIANA PETROLI S.P.A., è stata firmata digitalmente da SARAVIA CARLOS. La presente polizza è stata originata e prodotta in via informatica e sottoscritta con firma digitale. La polizza così formata costituisce quindi documento informatico ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - e successive modifiche e integrazioni.

E' in facoltà del Beneficiario verificare quanto premesso visualizzando la polizza in oggetto mediante la seguente chiave univoca di accesso:

061E044A - 0CA4 - FCED - 1D34 - 26CE7140150D

La procedura operativa riportata è la seguente:

1. collegarsi al sito www.sacebt.it
2. scorrere la pagina iniziale verso il basso e nella sezione Accesso aree riservate cliccare su SACE BT - Portale firma digitale
3. seguire le indicazioni descritte nella sezione della procedura di download della polizza che, per comodità, si riportano di seguito:
 - a) scaricare l'applicativo per la verifica e la lettura del documento firmato digitalmente collegandosi al sito www.agid.gov.it Agenzia per l'Italia digitale e scegliere tra uno dei tool segnalati (per esempio Dike);
 - b) installare e configurare secondo le indicazioni descritte dal produttore del tool scelto;
 - c) procedere con il download della polizza firmata digitalmente inserendo la password sopra indicata quale chiave univoca di accesso, cliccare sul bottone "Download" e salvare la polizza scaricata sul PC (per esempio sul desktop);
 - d) effettuare tramite il software la verifica e la lettura del documento scaricato

I punti a) e b) si effettuano solamente la prima volta che si attua la procedura.

SACE BT S.p.A.



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 697697725
Indirizzo PEC: sacebt@cert.sacebt.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)



Repertorio n. 99.186

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO CARTACEO A DOCUMENTO INFORMATICO E AUTENTICA DI FIRMA DIGITALE

Certifico io sottoscritto Dottor Fabio Capaccioni, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, ai sensi degli artt. 72 e 73 della L. 89/1913 e degli artt. 23 e 25 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo, composto da quattro mezzi fogli, è conforme all'originale documento informatico, non contrastante con l'ordinamento giuridico e sottoscritto alla mia presenza con firma digitale dal signor SARAVIA CARLOS FELIPE nato a Lima (Perù) il 18 settembre 1983, domiciliato per la carica presso la sede legale, quale procuratore ed in rappresentanza della società "SACE BT S.p.A.", con sede in Roma, Piazza Poli n. 42, della cui identità personale io Notaio sono certo, munito dei necessari poteri per l'atto che precede in forza di procura in data 14 febbraio 2022 al n. 85759/24774 di repertorio notaio Paolo Castellini di Roma, registrata a Roma 1 il 23 febbraio 2022 al n. 5096 - Serie 1T, firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica del programma di firma digitale E-Sign, dal quale risulta la vigenza (dal 27 maggio 2025 al 27 maggio 2028), la validità e la non revoca del certificato di detta firma digitale.

Milano, Via Morozzo della Rocca n. 6,
15 (quindici) luglio 2025 (duemilaventicinque)

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Fabio Capaccioni'. To the right of the signature is a circular official seal. The seal contains a central emblem with a star and is surrounded by text in Italian, including 'UNIONE PROFESSIONALE DEI NOTAI MILANESE' and 'MILANO'.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINAL-
LE SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DI LEGGE.



DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE rilasciata a richiesta di
chi ne ha interesse

SI DICHIARA CHE È STATA EMESSA LA SEGUENTE POLIZZA DI ASSICURAZIONE

POLIZZA NUMERO	380217651
TIPO DI COPERTURA	Responsabilità Civile Terzi – Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro
ASSICURATORE	Generali Italia S.p.A.
CONTRAENTE	API Raffineria di Ancona S.p.A. Via Flaminia 685 60015 Falconara Marittima (AN) P.IVA 02077340426
ASSICURATO	API Raffineria di Ancona S.p.A. Via Flaminia 685 60015 Falconara Marittima (AN) - P.IVA 02077340426
ATTIVITÀ	Proprietà e gestione della raffineria, nonché depositi di oli minerali, situata in Falconara Marittima (AN), incluse le tre strutture a mare (pontile, isola e piattaforma) e il complesso di sealines e pipelines ad uso degli impianti connessi. Si intende pertanto ricompresa l'attività dell'Assicurato nell'ambito del Porto di Ancona.
PERIODO	dalle h.24 del 31/12/2024 alle h.24 31/12/2025
LIMITE DI INDENNIZZO	RCT: €10.000.000,00 per sinistro, compresa l'estensione per i danni a terzi da incendio nell'ambito del limite di indennizzo. RCO: €5.000.000,00 per prestatore d'opera con il seguente sottolimito: - Malattie professionali €5.000.000,00 per sinistro ed anno
TERRITORIO	Mondo Intero. PRECISAZIONE: si riconosce la qualifica di terzo all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

IL PRESENTE DOCUMENTO HA NATURA ESCLUSIVAMENTE RIEPILOGATIVA DELLA POLIZZA A CUI FA RIFERIMENTO ED È STATO EMESSO A SCOPO PURAMENTE INFORMATIVO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

NON HA VALORE DI COPERTURA ASSICURATIVA E NON MODIFICA O ALTERA IN MODO ALCUNO I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA SUDDETTA POLIZZA DI ASSICURAZIONE.

IN CONSEGUENZA DI QUANTO PRECEDE LA POLIZZA ORIGINALE RIMANE L'UNICO DOCUMENTO VALIDO AI FINI DELLA PROVA E DELLA DETERMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI DELLE PARTI NASCENTI DAL PREDETTO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

Milano, 03 Febbraio 2025

GENERALI ITALIA S.p.A.